

L'indennità nelle servitù coattive di elettrodotto: alcune considerazioni

S. Benvenuti* - M. Dini** - W. Marano***

1. La determinazione dell'indennità nella servitù coattiva di elettrodotto ha prodotto nel tempo interpretazioni più diverse della specifica norma di legge, attivato proposte di calcolo e di stima numerosissime, alimentato frequenti contenziosi, attirato infine la particolare attenzione di prestigiosi studiosi dell'economia e dell'estimo, quali ad esempio Famularo e Di Cocco. E anche di recente la riproposizione delle interpretazioni dell'art. 123 del RD n. 1775 del 11 dicembre 1933, alla luce delle più recenti sentenze delle superiori Corti, insieme al rinnovarsi delle procedure e dei modi da seguire per la stima dei valori fondiari di base, hanno alimentato interventi e dibattiti di particolare spessore, in uno scenario dominato da una novità a volte negletta, e cioè l'intervento in materia delle diverse legislazioni regionali. Legislazioni regionali che, in diversi casi, hanno innovato nella prassi l'interpretazione del III comma del sempre più citato articolo, seguendo in ciò il Famularo, e fissato con specifici parametri l'apprezzamento in termini di valore dei pesi globali e particolari della servitù. Cosa che avremo occasione di esaminare in seguito.

L'altro aspetto oggetto di ripetuti interventi legislativi nella servitù in questione è la stima del valore della striscia (o del fondo) su cui realizzare sostegni e attraversamenti aerei (e sotterranei), sempre più collegata alle valutazioni relative agli espropri per pubblica utilità, con riferimenti non occasionali alle determinazioni dei valori fiscali. E il discorso ci porta immediatamente all'art. 16 della 865/71, l'art. 14 della 10/77, le innovazioni della L. 8.8.1992, n. 359 e alle problematiche aperte con il D.L. 30.12.1992, n. 504, senza trascurare le numerose sentenze prodotte in più occasioni sulla materia. Si tratta di una problematica notevolmente ampia, che in altra occasione sarà nostra premura affrontare.

* Agronomo in Firenze

** Prof. ordinario di Economia e Politica agraria nell'Università degli Studi di Firenze

*** ENEL Direzione Costruzioni - Sede di Venezia

2. E' a tutti noto che il DPR 24.7.1977, n. 616 realizzò il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni di loro competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; in modo indiretto, stabilendo l'art. 88 del citato DPR che sono di competenza statale le funzioni amministrative per "le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts", è evidente che tutte le linee di voltaggio inferiore sono di competenza amministrativa delle Regioni. E diverse Regioni hanno prodotto specifiche normative, in verità fra loro non sempre omogenee e che, come già si è anticipato, costituiscono in diversi casi una rilettura dell'art. 123 della 1775/33. Maggiore uniformità si rileva, invece, sul riferimento dei valori delle aree asservite alla L. 865/71 e successive modificazioni, fatta eccezione per le Regioni Abruzzo e Veneto che nel caso delle aree fabbricabili stabiliscono che l'indennizzo debba essere commisurato al "valore di mercato" (Veneto) oppure stabilito secondo i "criteri di valutazione dettati dalla L. 2359/1865 (Abruzzo).

In sintesi, si ricordano le Regioni che hanno dettato norme in materia, e cioè Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Sardegna. Normative, come già detto, relative alle condutture con voltaggio inferiore ai 150 mila volts.

Lazio e Piemonte, con LL.RR. rispettivamente 10.5.1990 n. 42 e 26.4.1984 n. 23, rinviano semplicemente all'art. 123 del TU 1775/33; tutte le altre Regioni stabiliscono aggiunte più o meno consistenti, con evidenti riferimenti a prassi consolidate nelle rispettive realtà operative.

La Regione Lombardia, con L. 16.8.1982 n. 52, art. 15, commisura l'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto a) al valore totale delle aree variamente occupate e da quelle individuate come zone di rispetto, b) ad un quarto del valore di una striscia larga un metro e lunga quanto l'elettrodotto, c) "ad un sedicesimo in caso di linee amovibili, e ad un ottavo in caso di linee inamovibili, del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia complessivamente asservita, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b). Valore dei terreni determinato ai sensi della L. 865/1971, e indennità da corrispondersi prima dell'inizio dei lavori, oppure in seguito con l'assenso del proprietario, ed in questo caso con un interesse da quella data determinato sulla base del saggio ufficiale di sconto.

La Regione Veneto, con il particolare criterio di valutazione delle aree fabbricabili, all'art. 15 della L. 6.9.1991, n. 24, prevede una procedura di determinazione dell'indennità per l'asservimento simile a quella della Regione Lombardia per i punti a) e b), mentre al punto c) si indica un sedicesimo per ogni tipologia di servitù realizzata.

La Regione Emilia Romagna, con lo strumento della delega ai presidenti degli Enti Locali, indica nei valori agricoli medi la base per le valutazioni, avverte che tale indennità dovrà essere liquidata solo al proprietario delle aree asservite, senza alcuna maggiorazione e infine, assunto pari a 100 il valore avanti indicato, stabilisce che la "area di sedime dei sostegni" sia interessata da una indennità al massimo del 100%, la "zona di transito riservata al passaggio per la manutenzione e sorveglianza della linea" al 25%, la "zona compresa fra la proiezione in pianta dei conduttori e la precedente zona di transito (da indicarsi caso per caso)" al 22% e la "zona di rispetto per la limitazione di colture (da indicarsi caso per caso)" al 18%.

Anche la Regione Umbria, all'art. 15 della L.R. 17.9.1990, indica per la commisurazione dell'indennità punti a) e b) analoghi a quelli delle precedenti Regioni, così differenziando in seguito il punto c): "per le fasce laterali, diminuite delle aree già calcolate in a) e in b), a un ventesimo se la servitù interessa terreno sterile, incolto e pascolo; un decimo se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, uliveto, frutteto o comunque terreni compatibili con la linea. Nel caso di bosco alto fusto, dovendosi procedere al taglio dello stesso per la larghezza della striscia da asservire e ridurre quindi tale striscia ad incolto, si calcherà la differenza di valore fra il bosco e l'incolto per l'intera striscia da asservire, e a tale differenza si aggiungerà la quota relativa alla servitù sull'incolto". Si richiama poi la L. 865/71 per la determinazione dei valori di riferimento, e si prevede l'aumento del 50% dell'indennità così determinata in caso di servitù inamovibile.

La Regione Marche propone per l'art. 17 della L.R. 6.6.1988 una articolazione sostanzialmente identica a quello della L.R. della Regione Umbria, con una sola differenza: la previsione di una indennità di occupazione quando l'indennità per l'asservimento fosse corrisposta in tempi successivi alla esecuzione dei lavori.

Eguale articolato il punto c) dell'art. 16 della L.R. 20.9.1988 della Regione Abruzzo, che così recita: "per le fasce laterali, diminuite delle aree già calcolate alle lettere sub a) e b) allo 0,07 del valore in presenza di colture erbacee, allo 0,05 del valore in presenza di terreno

sterile, incolto e pascolo; allo 0,09 del valore in presenza di colture arboree compatibili con l'elettrodotto. In presenza di colture arboree incompatibili con l'elettrodotto l'indennità si calcolerà operando la differenza tra il valore della coltura arborea della striscia da asservire e quello dell'incolto e a tale differenza si aggiungerà la quota relativa alla servitù sull'incolto.

In modo analogo, con riferimento cioè a modalità esaminate in precedenza, hanno legiferato Regione Campania (L.R. 21.3.1990) e la Regione Sardegna (L.R. 20.6.1990). Per le regioni che ancora non hanno adottato specifica normativa è ovvio il riferimento alla 1775/33 e successive modificazioni.

3. Come avevamo anticipato, le legislazioni regionali per le linee di loro competenza hanno interpretato l'art. 123 del 1775/33 in termini estensivi, così come autorevoli estimatori avevano a suo tempo suggerito. Ed appare con chiara evidenza che si è ritenuta la determinazione dell'indennità secondo il dettato del III comma del medesimo articolo un minimo assolutamente insufficiente al risanamento del danno arrecato con l'imposizione della servitù, tanto che si sono introdotti nuovi elementi di indennizzo e con riferimento ad un'area complessiva in taluni casi superiore a quella individuata dalla proiezione delle condutture. Fatto questo verificato nella prassi anche per le Regioni che hanno rinviato al testo di base la determinazione dell'indennità e per le Regioni che non hanno ritenuto di legiferare in materia, come è dato constatare esaminando l'articolazione delle liquidazioni effettuate.

Comportamento analogo si rileva per la determinazione dell'indennità per condutture di voltaggio superiore ai 150 kV, la cui competenza è rimasta allo Stato. Una ricognizione sui criteri adottati dall'ENEL per la determinazione delle relative indennità ha permesso di rilevare il riferimento costante ai valori agricoli medi determinati secondo la L. 865/71 e successive modifiche, la corresponsione di un valore pieno per l'area occupata dal sostegno con una zona di rispetto di metri due per lato e la solita striscia di un metro di larghezza sotto i conduttori da valutarsi il 25% del valore pieno. Si prevede inoltre la svalutazione subita da un'area compresa fra tutta la lunghezza e una larghezza di m. 36 per le linee a 220 kV e di m. 42 per le linee a 380 kV. Svalutazione che parte da un minimo del 3% da corrispondere in ogni caso, al quale aggiungere un ammontare da

stimarsi in base ad alcuni parametri che l'esperienza ha consentito di individuare nei seguenti:

a) rapporto fra superficie asservita e superficie del fondo (Sa/St), intendendo per fondo l'insieme delle particelle contigue della ditta interessata dall'asservimento;

b) tipo di intersecazione del fondo come sopra inteso;

c) altezza dei conduttori;

d) limitazione della potenzialità agricola delle particelle sulle quali passano le condutture.

Gli indici proposti per le suddette valutazioni sono i seguenti:

a)	Sa/St	fino al 30%	svalutazione	1%
	"	da 31 a 60%	"	2%
	"	da 61 a 100%	"	3%
b)	Intersecazione	laterale	svalutazione	1%
	"	centrale	"	2%
	"	trasversale	"	3%
c)	Altezza	da 7 a 13 m	svalutazione	3%
	"	da 13 a 18 m	"	2%
		oltre 18 m	"	0%
d)	Limitazione della potenzialità agricola			da 0 a 8%

La quantificazione di cui al punto d) è lasciata all'esperienza degli operatori locali e dovrà tener conto delle effettive limitazioni prodotte dalla presenza dell'elettrodotto.

4. Da quanto abbiamo esposto appare con chiara evidenza come intorno alle valutazioni di cui stiamo trattando si sia costruito un sistema normativo almeno eterogeneo, a volte in evidente contraddizione con quanto prassi e dottrina avevano convenuto fino dai primi tempi dei contenziosi aperti dalla comparsa di questa nuova servitù. E anche il riconoscimento dei danni da intersecazione è senza dubbio una interessante novità. Un complesso di circostanze che suggerirebbe l'opportunità di un ulteriore approfondimento e una analisi più dettagliata delle normative regionali e statali e la predisposizione di puntuali esemplificazioni sulla determinazione delle indennità in casi concreti, senza perdere di vista lo sviluppo recente della legislazione relativa alla determinazione delle indennità di esproprio per pubblica utilità e dei valori fiscali. Sembrerebbe infine utile suggerire al

legislatore nazionale di realizzare un testo quadro in cui recepire e rendere omogenee tutte le normative regionali prodotte, riscrivendo così l'art. 123 della 1775/33, in modo rendere ufficialmente operativi anche i criteri individuati per le valutazioni relative a linee di competenza statale.